



PARCO
ADDA
SUD

Atti Consortili n.

Delibera n. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **05** del mese di **MARZO** alle ore **18:15** nella sala delle riunioni del Parco Adda Sud;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta, i Rappresentanti del Consiglio di Gestione.

nominativo	Pres.	Ass.
BERGAMASCHI FRANCESCO	SI	
BARILI SERGIO ANGELO	SI	
GIMONDI EMANUELE	SI	
GRUGNI GIAN ENRICO	SI	
CAMICIOTTOLI RICCARDO PAOLO	SI	
SEVERGNINI MATTEO	SI	
TOTALE	6	0

Le funzioni di Segretario/Direttore vengono espletate dal Dott. **CARLO PRIMO BRAMBILLA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig. **FRANCESCO BERGAMASCHI**, Presidente del Parco Adda Sud, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CONSIGLIO DI GESTIONE

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Vista la L.R. n. 86/83 e s.m.i.;

Vista la L.R. 12/2011;

Vista la L.R. n. 28/2016;

Visto lo Statuto del Parco Regionale Adda Sud;

Vista la propria deliberazione n. 42 del 05.07.2013 con oggetto "approvazione regolamento dei volontari antincendio boschivo " Gruppo intercomunale volontari di protezione civile del Parco Adda Sud ;

Visto il Dlgs 117 DEL 2017 "Codice del Terzo Settore ";

Visto il Dlgs 1/2018 "codice della Protezione Civile "

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 sulle procedure per l'iscrizione degli enti nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore";

Vista la L.R. 29.12.2021 N. 27 "Disposizioni Regionali in Materia di Protezione civile";

Visto il Regolamento Regionale 19.12.2022 "Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile ";

Vista la direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare del 22.12.2022;

Vista la deliberazione n. XII/695 del 17.07.2023 " APPROVAZIONE DELLO SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO DEI GRUPPI COMUNALI PROVINCIALI INTERCOMUNALI E METROPOLITANI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA LOMBARDIA " IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE DEL 22.12.2022 (GURI N. 53 DEL 03.03.2023) ED APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ADEGUAMENTO PER I GRUPPI COMUNALI, INTERCOMUNALI, PROVINCIALI, METROPOLITANI – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LUCENTE) ;

Visto il nuovo regolamento predisposto degli uffici "REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD" in attuazione dell'art. 35 comma 1 del decreto legislativo 02.01.2018 n. 1 , COMPOSTAO DA N. 16 ARTT., che si allega per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il nuovo regolamento sopra richiamato, annulla e sostituisce il precedente regolamento;

Atteso che ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e smi il Direttore e i responsabili del procedimento , hanno espresso parere per quanto di rispettiva competenza , parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto ;

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare per quanto indicato nelle premesse il "REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD" composti da n. 16 artt. in attuazione dell'art. 35 comma 1 del decreto legislativo 02.01.2018 n. 1, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;
2. Di dare atto che il regolamento di cui al punto n. 1 , annulla e sostituisce integralmente il precedente regolamento ;

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedervi;

Visto l'art. 134 - IV comma - del D. L. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

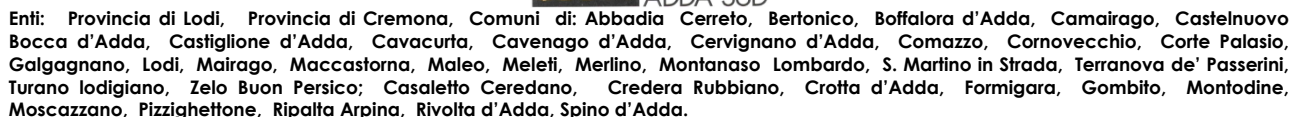
Con espressa e separata votazione per alzata di mano all'unanimità;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

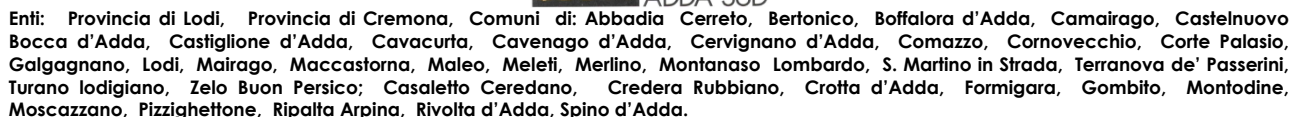
IL PRESIDENTE
FRANCESCO BERGAMASCHI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
CARLO PRIMO BRAMBILLA



Oggetto: REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

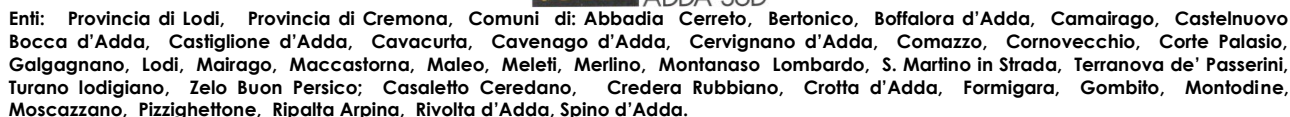
Maurizio Polli / ArubaPEC S.p.A.



Oggetto: REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

Carlo Primo Brambilla / ArubaPEC S.p.A.

Carlo Primo Brambilla / ArubaPEC S.p.A.



Oggetto: REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FIORINI LUCIA / InfoCamere S.C.p.A.

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD – LODI
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1**

% % % % % %

Art. 1 - Costituzione Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile

1) È costituito con delibera di Consiglio di gestione del PARCO REGIONALE ADDA SUD n.42 Del 05 LUGLIO 2013 il Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile del Parco Regionale dell'Adda Sud ,di seguito GCVPC, nella sede legale del PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD – VIALE DALMAZIA - LODI .in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;

3) Il PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Presidente

1) I Sindaci, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali ,al verificarsi dell'emergenza ognuno per il proprio territorio assumono la direzione ,il coordinamento del servizio in corso anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Presidente del Parco Regionale dell'ADDA Sud è ,responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.1/2018. 1

2) Il Presidente del Parco Regionale dell'Adda Sud è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli

animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.

2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.1/2018;

b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;

c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;

d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;

e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Parco Regionale dell'Adda Sud e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo intercomunale secondo le disposizioni appositamente previste dall'Ente.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Presidente del Parco Adda Sud e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile dell'Ente di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4) Il Parco Regionale dell'Adda Sud, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti del Parco, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.); - copia del documento di identità in corso di validità; - copia del Codice Fiscale.

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Parco e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.

6) In caso di rigetto motivato, il Presidente del Parco Regionale dell'Adda Sud deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

7) Il Parco promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Parco secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dal Parco. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1; - tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei.
- Copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo intercomunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Presidente del Parco quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Presidente del Parco .

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Parco , il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo intercomunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;

b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Parco , astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Parco o dal GCVPC o alle quali il Parco e o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

e) comunicare prontamente al Parco e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Presidente del Parco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;

b) collabora con il Parco alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;

c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Presidente del Parco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con il Parco, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Presidente del Parco con apposito decreto ai sensi del D.lgs. n. 1/2018.

2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dai Comuni del Parco, nonché con il ruolo di dipendente comunale facente parte del Parco, appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Parco secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Presidente del Parco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Presidente del Parco.

3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Parco e, in accordo con il Presidente del Parco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

4) Il Coordinatore operativo relaziona al Presidente le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Parco.

8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Presidente del Parco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Presidente del Parco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Parco e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Presidente del Parco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Presidente del Parco ed il Sindaco del Comune in cui si svolge l'attività, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il Parco assegna al GCVPC una sede operativa.

2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Parco, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile del Parco. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Parco.

3) Il Parco, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Parco, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) Il Parco si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Parco da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

1) Il Parco mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC intercomunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2) Nel bilancio del Parco sono previsti:

a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il Parco ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell' articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.